

Città di Alessano

Regolamento generale per l'attività contrattuale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.07.1999

Indice

- [Tit. I](#) - DISPOSIZIONI GENERALI (*artt. 1-13*)
- [Tit. II](#) - COMPETENZE E PROCEDIMENTO (*artt. 14-24*)
- [Tit. III](#) - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE (*artt. 24-32*)
- [Tit. IV](#) - METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI D'APPALTO (*artt. 33-48*)
- [Tit. V](#) - ALTRI METODI E PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (*artt. 49-53*)
- [Tit. VI](#) - ACQUISTO, ALIENAZIONE E LOCAZIONE (*artt. 54-70*)
 - [Tit. VII](#) - DISPOSIZIONI FINALI (*artt. 71-72*)

Approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 28.7.1999;

Modificato con deliberazione C.C. n. 52 del 22.10.1999

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l' attività contrattuale del Comune; non si applica alle concessioni, alle convenzioni urbanistiche, alle convenzioni con cooperative sociali ed all' attività relativa all' Edilizia Residenziale Pubblica.
2. Per gli incarichi professionali è adottato Regolamento speciale anche con riferimento alle procedure.

Art. 2 Principi informativi

1. L' attività contrattuale del Comune, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della correttezza, trasparenza ed efficacia.
2. Il Comune dispone idonei mezzi per l' informazione, l' accesso e la partecipazione dei cittadini; il diritto di accesso è disciplinato con apposito regolamento.
3. Il Comune garantisce adeguata pubblicità delle procedure contrattuali.

Art. 3 Forma dei contratti

1. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata ed asta pubblica sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo, o di atto pubblico su consenso delle parti; i contratti preceduti da appalto concorso possono essere anche stipulati per scrittura privata con atto bilaterale contestuale.
2. I contratti preceduti da trattativa privata possono essere stipulati con scrittura privata. In particolare essa può assumere le seguenti forme:
 - a) con atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall' aggiudicatario ed accettata;

- b) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
- c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare.

3. I contratti di locazione possono essere stipulati per scrittura privata.

Art. 4 Divieto di cessione

1. Il contratto stipulato con il Comune può essere ceduto solo nei casi previsti dalla legge.
2. Al di fuori di tali casi ed in assenza di disciplina contrattuale di autorizzazione o di divieto, l'Amministrazione Comunale può consentire alla cessione solo con adeguata motivazione sulla opportunità di deroga nel caso concreto al generale divieto di cui al co. 1.

Art. 5 Subappalto

1. Il subappalto è ammesso solamente nei casi previsti dalla legge e con le modalità e le limitazioni ivi stabilite. Ove consentito l'Amministrazione può escludere il subappalto, prevedendo tale esclusione nel bando di gara.

Art. 6 Durata e rinnovo

1. Nei contratti stipulati dal Comune devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. È vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui è prevista dalla legge.
3. I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso. A tal fine l'organo competente, con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto.
4. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore di proseguire la medesima prestazione a richiesta del Comune ed alle medesime condizioni, per un periodo massimo di norma non superiore a

90 giorni.

5. Per i contratti aventi durata inferiore all' anno può essere previsto il medesimo obbligo del fornitore per un periodo proporzionalmente ridotto.

Art. 7 Inadempimento

1. Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il Comune può decidere che il contraente a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero che vi sia la riduzione proporzionale del corrispettivo.

2. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell' altro contraente.

3. Qualora il contratto stabilisca penalità per il mancato o l' inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni, deve essere prevista la risarcibilità dell' eventuale danno ulteriore.

4. L' applicazione della penale è di competenza del Responsabile di settore avente responsabilità di procedura per il contratto di cui trattasi, su segnalazione dell' Ufficio che cura l' esecuzione del contratto, ove diverso, previa comunicazione alla Giunta.

5. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di legge.

Art. 8 Clausola compromissoria

1. E' ammesso il ricorso all' arbitrato solo in casi speciali congruamente motivati ed espressamente disciplinati nel capitolato.

Art. 9 Prezzi

1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal successivo comma.

2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.

3. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista una clausola di revisione dei prezzi dopo il dodicesimo mese dall' inizio dell' esecuzione o dopo il sedicesimo mese dalla conclusione del contratto. La clausola deve prevedere che, qualora dalle rilevazioni ISTAT, ai sensi dell' art. 6 comma 6 della L. 537/93 sostituito dall' art. 44 della L. 724/94, risulti una variazione nel periodo considerato superiore al 10%, si provvede a variare i prezzi, per le prestazioni ancora da eseguire, in misura pari alla eccedenza di variazione rispetto alla percentuale suddetta. La revisione in aumento non può essere prevista o applicata per quelle prestazioni il cui corrispettivo sia stato corrisposto anticipatamente entro, rispettivamente, il dodicesimo o sedicesimo mese. La revisione non può essere applicata a favore della parte a cui sia imputabile il ritardo nella esecuzione.

Art. 10 Variazione dei contratti in corso di esecuzione

1. I contratti devono contenere una clausola che preveda che qualora nel corso della esecuzione degli stessi si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell' importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

2. I contratti possono prevedere l' assoggettamento del contraente a variazioni anche oltre il limite del quinto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 11 - Contratti aperti.

1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all' Amministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.

2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell' Amministrazione, è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni.

Art. 12 - Cauzioni definitive.

1. Coloro che contraggono obbligazioni con il Comune sono tenuti a prestare cauzione per l' adempimento, secondo l' importanza e il contenuto di tali obbligazioni, in denaro od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito della cauzione, ovvero mediante fideiussione bancaria o con polizza assicurativa che prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
2. Per l' appalto di opere pubbliche la misura e le modalità della cauzione definitiva sono fissate per legge.
3. Per le forniture di beni e di servizi la misura della cauzione definitiva è, di norma, non inferiore al 5% dell' importo netto dell' appalto, salve speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
4. Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto, se necessario, con provvedimento del Responsabile del settore.

Art. 13 - Spese contrattuali.

1. Ogni spesa connessa al contratto, compresi gli oneri fiscali, è sopportata dalle parti contraenti secondo quanto previsto dalle leggi o dalle consuetudini, salvo che, per esplicita convenzione, esse siano poste a carico di una delle parti.
2. L' Amministrazione indicherà al contraente l' importo delle spese del contratto e degli oneri fiscali a suo carico, salvo conguaglio, nonché il termine entro il quale effettuare il relativo versamento.
3. Verrà effettuata debita rendicontazione delle spese sostenute.

TITOLO II

COMPETENZE E PROCEDIMENTO

Art. 14 Programmi ed atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale adotta i programmi ed i necessari atti fondamentali per le opere pubbliche, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, la gestione del patrimonio immobiliare, ivi compresi i capitolati generali.

Art. 15 Programmazione dell'attività contrattuale

1. Contestualmente alla definizione del Piano Esecutivo di Gestione la Giunta delibera il programma dell' attività contrattuale per il relativo esercizio finanziario.
2. Sulla base della ricognizione dei bisogni da soddisfare, i responsabili dei singoli settori propongono il programma delle prestazioni da acquisire mediante attività contrattuale. Nella proposta di programma sono inoltre indicate le eventuali alienazioni di beni immobili, nonché le cessioni di diritti di uso e le permutate di beni a cui si ritenga opportuno procedere.
3. La Giunta delibera il programma dell' attività contrattuale tenendo conto delle proposte di cui al comma precedente ed apportandovi eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 16 Determinazione a contrattare.

1. La volontà dell' Amministrazione di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto da definire "determinazione"
2. Mediante le determinazioni a contrattare devono essere specificati:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
 - b) l' oggetto del contratto e la sua forma;
 - c) le clausole ritenute essenziali e l' eventuale capitolato speciale;
 - d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;

3. L' atto deve essere congruamente motivat con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.

4. Le determinazioni di contrattare sono adottate dai Responsabili dei settori interessati nell' ambito delle rispettive responsabilità di budget o di procedura e sulla base delle indicazioni fornite dal piano esecutivo di gestione. Qualora la determinazione abbia ad oggetto contratti non compresi nel programma è necessaria la previa autorizzazione della Giunta.

5. I progetti di opere pubbliche sono approvati con deliberazione della Giunta.

6. I capitolati per forniture e servizi sono approvati dal Responsabile a cui nel P.E.G. è attribuita la responsabilità di budget per la relativa spesa.

Art. 17 Cauzioni provvisorie

1. Per l' appalto di opere pubbliche la misura, le modalità ed il contenuto della cauzione provvisoria sono fissati per legge.

2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alle gare per la fornitura di beni e servizi, da versare nell' importo e con le modalità indicate dal bando di gara o dalla lettera d' invito, è fissata di norma nella misura del 2% salvo casi particolari da specificare nel capitolato.

3. La previsione della cauzione di cui al comma 2 del presente articolo costituisce una facoltà attribuita alla discrezionalità della G.C.

Art. 18 Documentazione antimafia

1. Prima della stipulazione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti, dovranno essere eseguiti gli accertamenti prescritti dalla legislazione antimafia.

2. I contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma secondo dell' art. 3 sono sottoposti alla condizione sospensiva dell' acquisizione della certificazione antimafia, ove prescritta.

Art. 19 Aggiudicazione e conclusione dei contratti

1. Con atto dell' Amministrazione vengono specificati i casi in cui l' aggiudicazione sia di competenza della Giunta.
2. Il vincolo contrattuale sorge al momento dell' aggiudicazione solo qualora sia previsto espressamente dal bando di gara che il verbale tenga luogo di contratto. In caso contrario, all' aggiudicazione dovrà seguire la stipula del contratto.
3. Si provvede alla stipulazione del contratto qualora dopo l' aggiudicazione siano necessari adempimenti o produzione di documenti ovvero sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali risultati dalle procedure esperite, oppure sia indispensabile una loro specificazione. A tal fine, l' Amministrazione invita il contraente a produrre la documentazione necessaria per la stipula dell' atto entro il termine comunicato di volta in volta e comunque non inferiore a 10 gg.; qualora il contraente non adempia nel termine assegnato, l' Amministrazione può revocare l' aggiudicazione ed incamerare la cauzione; quanto sopra sarà fatto risultare dalla lettera di invito.
4. L' Impresa risultata aggiudicataria resta comunque vincolata alla propria offerta per il periodo indicato nella lettera d' invito.
5. L' Amministrazione può provvedere, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, alla scelta di un diverso contraente in base alle risultanze delle procedure già esperite, valutata l' economicità.

Art. 20 Stipulazione

1. I Responsabili di settore rappresentano il Comune per la stipulazione di tutti i contratti.
2. Alla stipulazione dei contratti provvedono i Responsabili dei settori cui compete la responsabilità di procedura.

Art. 21 Ufficiale rogante

1. I contratti per atto pubblico amministrativo sono rogati dal Segretario Comunale o chi ne fa le veci.
2. Ai sensi di legge, il Segretario Comunale osserva i principi e le norme che disciplinano

l' attività notarile e conserva sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

Art. 22 Diritti di segreteria

1. I contratti repertoriati del Comune sono soggetti obbligatoriamente al pagamento dei diritti di segreteria.
2. L' Ufficio che cura la predisposizione dell' atto contrattuale determina l' ammontare dei diritti di segreteria quando dovuti.

Art. 23 Imposta di bollo, registrazione, trascrizione

1. I contratti del Comune sono assoggettati all' imposta di bollo ed all' onere ed all' imposta di registrazione secondo le disposizioni di legge, nonché alla trascrizione per quanto riguarda agli atti ad essa assoggettati.
2. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico e per atto pubblico amministrativo, o per scrittura privata, sono assoggettati a registrazione secondo le disposizioni di legge.
3. Costituisce violazione dei doveri d' ufficio la richiesta di registrazione e la trascrizione oltre i termini di legge.
4. L' Ufficio Contratti provvede a richiesta degli Uffici interessati, a registrare i contratti per scrittura privata.
5. I contratti per scrittura privata soggetti ad IVA sono registrati solo in caso d' uso, ai sensi della normativa vigente.

Art. 24 Responsabile del procedimento contrattuale

1. Il Responsabile di budget interessato al contratto può nominare, per ciascun contratto, un Responsabile del relativo procedimento, preposto a seguire l' intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici diversi o fuori dell' Amministrazione comunale, il quale provvede affinché la formazione ed esecuzione del

contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il Responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, compreso il responsabile di procedura, di cui al comma 5, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto.

2. Il Responsabile riferisce immediatamente all' organo che lo ha nominato sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.

3. Il Responsabile, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell' attività di controllo, segnala all' organo a ciò preposto tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare la esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali.

4. Per i lavori pubblici resta ferma la figura del Responsabile Unico del procedimento prevista per legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 25 Programmazione dei LL.PP.

1. Il Consiglio approva il Piano triennale degli investimenti e l' elenco annuale delle OO.PP.

Art. 26 Accordi di programma e conferenze di servizi

1. Al fine di accelerare le procedure in materia di appalti di LL.PP., l' Amministrazione utilizza gli strumenti degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi come previsti dalla normativa vigente.
2. Per l' attuazione degli obiettivi definiti nel PEG, il Responsabile del procedimento, a norma della legislazione sui lavori pubblici, è autorizzato a convocare le conferenze dei servizi ed a rappresentare l' Amministrazione sottoscrivendo con pieni poteri gli atti conseguenti.

Art. 27 Avvio dell'attività negoziale

1. Per l' avvio dell'attività negoziale è necessaria l' approvazione del progetto esecutivo, salvo i casi in cui la legge ritiene sufficiente il progetto definitivo.

Art. 28 Redazione dei progetti

1. La predisposizione dei progetti preliminari è di norma svolta dalle strutture tecniche ed amministrative del Comune.

Art. 29 Incarichi esterni di progettazione

1. Gli incarichi attinenti alla progettazione possono essere affidati a soggetti esterni all' Amministrazione esclusivamente nei casi e con l' osservanza delle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia.
2. Il Regolamento per gli incarichi professionali può prevedere ulteriori norme per quanto non disciplinato da detta legislazione di riferimento.

Art. 30 - Associazioni temporanee di imprese nei lavori pubblici

- 1.. L' ATI, costituita nei modi e nelle forme indicate dalla legge, è da considerarsi valida solo per la partecipazione a una o più gare, espressamente indicate nell' atto costitutivo della stessa ATI o al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell' offerta.
2. Le imprese riunite possono partecipare come ATI di tipo orizzontale o di tipo verticale, ovvero anche di tipo misto se previsto nel bando, nei limiti consentiti dalla legge in relazione alla tipologia delle opere indicate nel bando di gara.
3. Dopo lo svolgimento della gara, l' ATI aggiudicataria non può cambiare la propria composizione se non nei modi e con i limiti indicati dalla legge.
4. La capogruppo, in aggiunta ai lavori della categoria prevalente, può eseguire anche quelli della categoria scorporabile, ove ciò sia espressamente previsto dal bando di gara.

Art. 31 - Finanziamento delle opere pubbliche

1. Nel caso in cui il progetto esecutivo di un' opera pubblica preveda che la stessa sia finanziata con mutuo da assumersi con la Cassa DD.PP. o un Istituto di Credito ordinario, il bando di gara e la lettera d' invito dovranno specificare che la stipula del contratto potrà avvenire solo e subordinatamente all' effettiva concessione del mutuo.

Art. 32 - Ulteriori garanzie per gli appalti di opere pubbliche.

1. Quando l' opera pubblica è finanziata in tutto o in parte con contributi dello Stato o di altri Enti pubblici e questi prevedano la non concessione o la restituzione del contributo nei casi in cui l' opera non venga realizzata nei termini indicati dallo stesso ente erogatore, il bando di gara dovrà contenere una clausola che tuteli il Comune per la mancata corresponsione o la restituzione del contributo.
2. Il bando di gara stabilirà la misura della cauzione da prestarsi da parte dell' impresa aggiudicataria dell' appalto dell' opera pubblica con le modalità di cui all' art. 12 comma 1, tenendo conto delle direttive fornite dall' Amministrazione.
3. Nel caso in cui la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa deve essere espressamente prevista la rinuncia all' obbligo della preventiva escussione del debitore principale.
4. E' sempre dovuta la cauzione definitiva nella misura del 10% dell' importo netto dell' appalto, o nella misura comunque dovuta per legge.

TITOLO IV

METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI D'APPALTO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 33 Scelta del contraente

1. I procedimenti con cui il Comune individua l'impresa aggiudicataria sono disciplinati dalle leggi dello Stato che prevedono le seguenti modalità:

- a) Procedure aperte, in cui ogni impresa interessata può presentare offerta: pubblici incanti (o asta pubblica);
- b) Procedure ristrette, in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dall'Amministrazione previa prequalifica a seguito di pubblicazione di bando: licitazione privata e appalto concorso;
- c) Procedure negoziate, in cui le amministrazioni consultano le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione di bando o avviso e negoziano con una o più di esse i termini del contratto: trattativa privata.

Art. 34 Procedura negoziata

lett. A – fornitura di beni e servizi;

1. E' sempre ammessa la procedura negoziata (trattativa privata) per gli appalti di servizi e forniture purchè il corrispettivo non superi l'importo di £.:. 10.000.000.= IVA esclusa, sulla base di un preventivo del Responsabile del provvedimento.

2. Per gli appalti di servizi e forniture oltre il limite indicato al comma 1 e salvi i casi disciplinati da apposite disposizioni di legge, la procedura negoziata è consentita:

- a) quando lo svolgimento di altra procedura preceduta da bando non abbia dato luogo ad aggiudicazione per mancanza di partecipanti ovvero a causa della presentazione di offerte non ritenute valide;

- b) allorchè la natura delle prestazioni da acquisire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con sufficiente precisazione prescindendo da una valutazione della qualità del prodotto e servizio offerti mediante un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura, anche con l'apporto di esperti eventualmente esterni;
- c) quando la prestazione oggetto del contratto, per ragioni tecniche o artistiche attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possa essere eseguita, come da documentazione informativa e parere del responsabile dell'Ufficio interessato, che da una impresa specifica;
- d) in particolare, quando si tratti d'acquisto di macchine, strumenti od oggetti che una sola impresa può fornire con i requisiti e il grado di perfezione e di funzionalità richiesti;
- e) quando l'urgenza non consenta l'indugio degli altri tipi di procedure;
- f) quando si tratti di forniture e servizi da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi e che, per documentata informativa e parere del responsabile dell'ufficio interessato, possano essere richiesti soltanto ad una impresa determinata;
- g) per l'affidamento allo stesso contraente di forniture o servizi destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, allorché il ricorso ad altri fornitori condurrebbe all'acquisto di materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà tecniche, o all'espletamento del servizio con modalità diverse incompatibili con il precedente, come da rapporto dell'Ufficio competente;
- h) per l'affidamento allo stesso contraente di forniture o servizi necessari al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli in corso, nel limite del 50% dell'importo relativo all'appalto iniziale; ovvero per la ripetizione di forniture e servizi analoghi già affidati allo stesso appaltatore mediante procedura aperta o ristretta, nella quale sia stata prevista tale possibilità, per un periodo massimo di tre anni;
- i) contratti di manutenzione giustificati dall'esigenza di assicurare che la manutenzione sia effettuata a cura della Ditta installatrice ovvero della Ditta fornitrice.

3. I provvedimenti di affidamento nelle ipotesi di cui al comma precedente devono precisare i motivi del ricorso alla procedura negoziata.

lett. B – appalti di opere pubbliche

4. Per gli appalti di opere pubbliche si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

Art. 35 Tipi di procedura negoziata

1. La procedura negoziata può espletarsi in forma concorrenziale o non concorrenziale.
2. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali allorchè la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento della procedura concorrenziale.
3. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'adone a prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell'ente o in rapporti contrattuali in corso.
4. Si ricorre alla trattativa privata diretta:
 - a) Nelle ipotesi previste dalle lettere c),d),f),g),h) e i), dell'articolo precedente, nonché nell'ipotesi specificatamente prevista all'articolo precedente per gli appalti di opere pubbliche.
 - b) altresì, qualora il corrispettivo non sia superiore a lire 20.000.000 IVA esclusa.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti si ricorre alla trattativa privata con procedura concorrenziale.

Art. 36 Forme della procedura negoziata

1. La procedura negoziata è caratterizzata dalla libertà delle forme che il Dirigente può scegliere in funzione della specificità dell'oggetto dell'appalto, della tipologia

delle imprese interessate, dell'urgenza del lavoro, della fornitura o del servizio e di ogni altro elemento caratterizzante l'appalto.

Art. 37 Invito alle procedure negoziate concorrenziali

1. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale:

lettera, telecopia, telegramma, telefono e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.

2. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Devono comunque essere invitate alla gara ufficiosa almeno cinque imprese. Ove l'Ufficio proponente non sia a conoscenza di un tale numero di imprese per il tipo di lavori, di servizio o di fornitura, di ciò deve essere dato atto e devono essere comunque invitate alla gara ufficiosa almeno due imprese.

Art. 38 Modalità di svolgimento delle procedure concorrenziali

1. Gli appalti sono affidati all'impresa che, su parere motivato del Responsabile del settore, ha formulato l'offerta da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta utilizzabili, da indicare nell'invito di cui all'articolo precedente, quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l'assistenza tecnica, il servizio successivo.

Art. 39 Competenze

1. Per gli appalti di opere pubbliche da effettuare mediante procedura negoziata, l'Ufficio competente provvede all'espletamento della trattativa privata nonché alla

preparazione e redazione dei provvedimenti di affidamento.

2. Per le forniture e i servizi gli atti e le procedure come disciplinate nei precedenti articoli sono espletate dal Servizio avente responsabilità sulla base di quanto stabilito nel PEG.

Art. 40 Utilizzazione delle procedure aperte

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, si provvede mediante procedure aperte qualora sussistano elementi che ne facciano presumere la maggior convenienza e non risulti opportuna una separata e preventiva valutazione dei requisiti soggettivi di coloro che potrebbero partecipare alla procedura.

2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.

Art. 41 – Utilizzazione delle procedure ristrette.

1. Si provvede mediante procedure ristrette qualora non ricorrano i presupposti della procedura di cui al precedente articolo.

2. Le procedure ristrette si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura. Per gli appalti di opere pubbliche, il bando viene redatto d'intesa tra il settore LL.PP. e il settore AA.GG., con l'assistenza del segretario Comunale Direttore Generale, al fine di salvaguardare le necessarie peculiarità dei vari appalti ed evitare le eventuali difformità nelle clausole generali del bando; alla pubblicazione del bando provvede l'Ufficio Contratti.

3. La lettera d'invito viene redatta secondo le modalità di cui al successivo art. 44.

Art. 42 – Appalto concorso

1. Si procede mediante appalto concorso quando alle Ditte partecipanti venga richiesta la predisposizione di un progetto.

Art. 43 – Norme comuni alle procedure con bando

1. L'Amministrazione rende noto l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante pubblicazione di apposito bando. Tutti i bandi e avvisi sono pubblicati in Rete Civica, ove già attivata.
2. La pubblicità dei bandi di gara per le opere pubbliche avviene nelle forme di legge.
3. Per le forniture di beni e servizi sopra la soglia CE, la pubblicazione avviene nelle forme di legge, mentre per quelle sotto soglia CE la pubblicità avviene mediante pubblicazione all'Albo pretorio e, ove opportuno, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno due quotidiani di interesse nazionale.
4. La pubblicità in Rete Civica equivale alla pubblicazione sul Bollettino ai sensi dell'art. 6 comma 47 del DPR del 18.4.94 n. 573.
5. Il bando è l'atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili per l'individuazione del contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il Responsabile del procedimento contrattuale.
6. Per le procedure negoziate con bando sono adottati bandi semplificati, anche nella forma di avvisi ed inserzioni secondo gli usi del commercio. Le domande di partecipazione alla procedura debbono essere presentate all' Amministrazione in forma scritta nelle modalità di volta in volta indicate.
7. Qualora non sia prevista apposita Commissione, il Responsabile di procedura, con le eventuali collaborazioni necessarie, è competente a decidere sull'ammissione ed esclusione delle imprese che hanno richiesto di essere invitate, sulla base di quanto disposto per legge e contenuto nel bando di gara. I relativi provvedimenti, debitamente motivati, sono adottati con determinazione contenente, altresì, il numero delle imprese da invitare ma senza l'allegazione del relativo elenco, che resta segreto fino al momento della gara.
8. Nel bando di gara deve essere prevista la possibilità di ricorrere al sostituto

dell'aggiudicatario.

Art. 44 – Contenuto della lettera d'invito

1. Salvo quanto espressamente indicato di volta in volta ed oltre a quanto già indicato nel bando di gara, la lettera d'invito contiene:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
- b) il sistema di gara;
- c) le modalità di formulazione e presentazione delle offerte;
- d) i documenti da allegare all'offerta;
- e) l'importo, le modalità di presentazione e la data di scadenza della cauzione provvisoria;
- f) il luogo in cui è possibile prendere visione del Capitolato speciale d'appalto e dei relativi elaborati

Art. 45 – Modalità di presentazione delle offerte e documentazione

1. Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando e nella lettera d'invito i quali indicheranno altresì gli elementi richiesti a pena di esclusione e quelli che potranno essere integrati.

Art. 46 – Procedure di aggiudicazione

1. Il seggio di gara è composto da n. 3 membri aventi diritto al voto di cui 2 fissi ed 1 variabile e precisamente:
 - Responsabile del settore competente sulla base del PEG.(Componente Fisso - Presidente)

- Segretario Comunale ovvero Vicesegretario (Componente fisso)
- Responsabile del settore Servizi finanziari o del settore Progettazione LL.PP. o del settore tecnico (Componente variabile a seconda che il Presidente di gara ritenga assolutamente necessaria una competenza tecnica o finanziaria)
- Inoltre un dipendente del settore, incaricato dal Presidente di gara (senza diritto di voto), svolge funzioni di segretario verbalizzante.

2. E' ammessa la possibilità che le operazioni di gara si svolgano in fasi successive e separate ove si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle offerte.

3. Le sedute di gara possono essere sospese ove ritenuto necessario dal Presidente; in particolare, per la valutazione dell'ammissibilità delle offerte.

4. Nelle gare da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonché nell'appalto concorso, nel giorno ed ora fissati nella lettera d'invito il Presidente della gara procede pubblicamente all'apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta, di cui è redatto apposito verbale, e l'aggiudicazione, ove non possa essere contestuale è rinviata alla conclusione delle operazioni di valutazione.

5. Il termine di cui all'art. 10 comma 1 quater della legge 109/94 è perentorio.

6. Le offerte anomale, ove non automaticamente escluse, vengono valutate a cura del Presidente di gara il quale ne dovrà dare comunicazione alla G.C. che provvederà ad aggiudicare con deliberazione.

Art. 47 – Composizione delle Commissioni di valutazione

1. La nomina delle Commissioni di valutazione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

2. Le Commissioni di appalto-concorso per l'appalto di lavori pubblici sono disciplinate per legge.

3. Le Commissioni di appalto-concorso di gara e con offerta economicamente più

vantaggiosa per l'appalto di beni e servizi sono composte in modo da garantire in ogni caso il numero dispari di componenti da:

- a) Presidente - Responsabile del settore competente sulla base del PEG;
- b) Responsabile del settore, cui è destinata la specifica fornitura;
- c) Uno o più esperti anche esterni scelti in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto.

5. Le decisioni delle Commissioni di cui ai commi 3 e 4 vengono assunte con la presenza di tutti i componenti o delegati. Nel caso in cui venga a mancare un componente o suo delegato questo viene sostituito con le stesse modalità di nomina del sostituito.

6. La Commissione può affidare a sottocommissioni l'istruttoria delle offerte.

7. Le Commissioni sono nominate con deliberazione della G.C..

CAPO II

Albi

Art. 48 Albo dei fornitori di beni e servizi a trattativa privata

1. Possono costituirsi Albi dei fornitori che possono essere interpellati per la partecipazione a procedure negoziate concorrenziali o trattative dirette, secondo le rispettive categorie e specializzazioni, suddiviso per forniture di beni e forniture di servizi ed, all'interno di questa partizione, per categorie merceologiche. Al fine della conoscenza dell'Albo da parte degli interessati e della loro iscrizione, verrà pubblicato periodicamente avviso. La scelta delle ditte tra le iscritte all'Albo avviene di norma con criteri di rotazione.

TITOLO V

ALTRI METODI E PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

CAPO I

Contratti per l'esecuzione di lavori in economia

Art. 49 Ambito di applicazione

1. Per l'attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori in economia si prescinde dalla adozione della determinazione a contrattare di cui al precedente art. 16, qualora si tratti di:

- a) Contratti di fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione di lavori in amministrazione diretta, nel limite di spese di £.5.000.000;
- b) Contratti di cottimo di importo non superiore a £. 10.000.000;

2. Agli effetti del precedente comma, per lavori in amministrazione diretta si intendono quelli che l'Amministrazione Comunale esegue direttamente mediante proprio personale; per contratti di cottimo si intendono quelli con i quali si affida a ditte esterne la esecuzione dei lavori in economia.

3. Ai fini dell'applicazione del primo comma, sono eseguibili in economia i lavori rientranti nelle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previsti dagli artt. 19 e 20 della legge 109/94 e successive integrazioni e modifiche;
- b) manutenzione di opere ed impianti di importo non superiore a £. 5.000.000;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di compiere i lavori.

Art. 50 Contratti di cottimo

1. Il contratto di cottimo deve contenere:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

Art. 51 Scelta del contraente e forma del contratto

1. Alla scelta del contraente si perviene interpellando almeno 5 imprese. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di urgenza.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per la incolumità o salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti conveniente risparmio a fronte dei lavori altrimenti necessari.
3. Alla scelta del contraente provvede il Responsabile del settore.
4. I contratti in oggetto si possono concludere anche mediante le forme degli usi commerciali vigenti.

Art. 52 – Esigenze di somma urgenza

1. Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente art.49 comma 1 qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui al comma 2 dell'art.38 della Legge 8.6.1990 n.142 (ordinanze contingibili ed urgenti).

CAPO II

Acquisto e forniture e servizi in economia

Art. 53 Modalità

1. Per i contratti necessari per gli acquisti di beni forniture e servizi di non rilevante ammontare è istituito il servizio di economato che provvede nei limiti e con le modalità del Regolamento Economale.
2. I medesimi contratti possono essere conclusi dagli altri Servizi presso i quali siano istituiti appositi fondi economali con limiti e modalità del relativo regolamento.

TITOLO VI

ACQUISTO, ALIENAZIONE E LOCAZIONE

Art. 54 Acquisto e alienazione di beni immobili

1. Si possono acquistare sul mercato immobiliare gli immobili necessari alle finalità del Comune, accertata la convenienza del prezzo. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame, da eliminarsi, ove esistenti, a cura del venditore prima della stipulazione del contratto, salva diversa e motivata delibera che potrà essere assunta dalla Giunta qualora la sussistenza di vincoli emerga successivamente alla deliberazione di acquisto.
2. Il prezzo del bene da acquistare o da vendere deve essere valutato nella sua congruità dal responsabile del settore patrimonio.

Art. 55 Acquisto di immobili, modalità di scelta del contraente

1. All'acquisto di beni immobili si procede mediante trattativa privata nei casi in cui la specificità dell'oggetto del contratto non consenta l'espletamento di una procedura di gara.

Art. 56 Beni immobili alienabili

1. Possono essere alienati gli immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune e quelli del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
2. Per i beni demaniali l'eventuale alienazione deve essere preceduta da idoneo provvedimento di sdemanializzazione.

Art. 57 Modalità di alienazione degli immobili

1. La Giunta presenterà all'approvazione del Consiglio il bene comunale per il quale si intende avviare le procedure di alienazione.
2. All'alienazione dei beni comunali si provvede con deliberazione della G.C. previo espletamento delle procedure di cui agli articoli seguenti.

Art. 58 Diritti di prelazione

1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima.
2. Il diritto di prelazione è esteso a coloro i quali utilizzano un bene del patrimonio indisponibile che sia posto in vendita quando sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
3. I soggetti beneficiari dovranno essere, oltre che in possesso di un valido titolo, in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori.
4. L'offerta di cui al primo comma dovrà essere formalizzata tramite notifica agli occupanti e contenere l'indicazione del prezzo richiesto, dalle condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l'invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva non stabiliscano un termine diverso.
5. L'accettazione dell'offerta alle condizioni prospettate deve avvenire con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario contenente la prova della presentazione della cauzione pari all'1% del prezzo e comunque non superiore a 2 milioni. La cauzione, qualora non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa; in tal caso la fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell'escussione del debitore principale.

Art. 59 Fondi interclusi

1. Si procede alla vendita a trattativa privata per i terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità, quali beni a se stanti, sia ridotta a causa delle limitazioni di uso derivanti dalla interclusione e sia tale da rendere il valore di mercato sensibilmente inferiore a quello complementare in relazione alle proprietà limitrofe.
2. In tali fattispecie l'Amministrazione Comunale procederà all'alienazione del bene a trattativa privata, nei modi stabili dall'articolo precedente, ovvero, qualora il fondo sia libero, si procederà egualmente alla trattativa privata, individuando il contraente mediante avviso di gara informale, da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune cui potranno partecipare esclusivamente i proprietari dei fondi limitrofi, identificati a seguito di apposito

accertamento, ai quali sarà data comunicazione in forma adeguata del procedimento di alienazione in corso.

3. Nel caso suddetto l'alienazione sarà disposta a favore di colui che avrà offerto l'aumento maggiore sul prezzo di stima fissato.

Art. 60 Asta pubblica

1. Si procede alla vendita mediante asta pubblica degli immobili che risultino liberi da persone e cose, ovvero non siano classificabili come fondi interclusi, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.

Art. 61 Avviso d'asta

1) L'avviso d'asta è pubblicato all'Albo Pretorio ed in Rete Civica almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara.

2) Possono essere previste altre adeguate forme di pubblicità sui quotidiani di interesse nazionale e locale, nonché in ogni altra forma ritenuta opportuna dalla Amministrazione Comunale.

3) L'avviso deve indicare:

- a) l'Autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora e le modalità di svolgimento della gara;
- b) il bene oggetto d'asta;
- c) il prezzo posto a base di gara;
- d) i termini e le modalità per la presentazione delle offerte, le modalità di aggiudicazione e quelle per il pagamento del prezzo definitivo;
- e) gli uffici comunali presso i quali far pervenire l'offerta;
- f) il responsabile del procedimento.

Art. 62 Partecipazione alla gara

1. L'asta viene effettuata con il metodo delle offerte segrete a l rialzo.
2. La offerta segreta, in plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, redatta in carta legale, dovrà pervenire nei termini specificati nell'avviso di gara.

Art. 63 Esperimento della gara

1. L'asta si terrà nel luogo nel giorno ed ora specificati nell'avviso d'asta e chiunque vi abbia interesse sarà ammesso a parteciparvi ed assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte segrete nonché alle operazioni di redazione del relativo verbale.
2. L'asta sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta. Le offerte per essere valide debbono essere di importo pari o superiore al prezzo di base d'asta indicato nel bando.
3. Con specifico verbale sarà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha presentato la maggiore offerta, procedendo nel modo indicato dall'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827 qualora si abbiano due o più offerte di uguale importo.
4. L'aggiudicazione sarà sospensivamente condizionata al versamento alla Tesoreria comunale, entro 10 giorni dalla gara, di una cauzione pari all'1% del prezzo di aggiudicazione e comunque non superiore a 2 milioni. In caso di inadempimento dell'aggiudicatario provvisorio trascorso il termine di cui sopra si può procedere ad aggiudicare il bene al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore.
5. L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto.

Art. 64 Stipulazione dell'atto

1. La stipulazione dell'atto deve avvenire entro 6 mesi dall'aggiudicazione definitiva. Tutte le spese relative e consequenziali dell'atto stesso faranno capo all'aggiudicatario.
2. Il pagamento del residuo prezzo deve avvenire in unica soluzione al momento del rogito, mediante esibizione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Comunale a seguito di versamento allo stesso di assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere Comunale. Non è prevista la possibilità di dilazioni di pagamento.

Art. 65 Proroga dei termini

1. Il termine di sei mesi, fissato per la stipula dell'atto di compravendita, potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause indipendenti dalla volontà del soggetto.

Art. 66 Revoca

1. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei termini stabiliti per fatto dell'interessato o non vengano rispettate le condizioni di vendita, l'atto con cui si dispone l'alienazione verrà revocato e sarà trattenuta dall'Amministrazione Comunale la cauzione versata.

Art. 67 Ripetizione dell'asta

1. Qualora la procedura di vendita del bene a seguito di esperimento di asta o di trattativa privata dia esito negativo, potrà ripetersi la procedura di vendita mediante asta pubblica con il ribasso di 1/5 sul prezzo inizialmente fissato, subordinando l'aggiudicazione definitiva all'esercizio degli eventuali diritti di prelazione.

Art. 68 Agevolazioni del credito

1. Il Comune promuove d'intesa con Istituti di Credito agevolazioni sul credito nei confronti degli acquirenti del patrimonio comunale.

Art. 69 Locazione da terzi di immobili non abitativi

1. Si possono acquisire in locazione immobili necessari alle finalità del Comune tramite trattativa privata preceduta ove possibile, da gara ufficiosa. Si potrà prescindere dalla gara ufficiosa, considerata la specificità dell'oggetto del contratto, in corrispondenza delle finalità da perseguire.
2. Il canone del bene da locare deve essere valutato nella sua congruità dal Responsabile del settore Patrimonio.

Art. 70 Locazioni immobili non abitativi – scelta del conduttore

1. La locazione di immobili del patrimonio disponibile del Comune ha luogo tramite procedura negoziata, previa gara ufficiosa.
2. Alla scadenza del contratto di locazione è espressamente escluso il rinnovo tacito. Il contratto sarà rinegoziato con il conduttore purchè questi risulti essere in regola con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall'Amministrazione Comunale.
3. La locazione di immobili ad associazioni senza fini di lucro a carattere socio-culturale, assistenziale, sportivo è disciplinata da apposito Regolamento.
4. Si ricorre alla trattativa privata senza esperimento di gara ufficiosa, per la locazione di immobili utilizzati come ripostigli, magazzini, autorimesse private, qualora il valore del canone annuo non superi la cifra stabilita biennialmente dalla Giunta Comunale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 Adeguamento e revisione

1. Dopo un anno dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento potrà essere assoggettato a revisione per la verifica della sua effettiva corrispondenza alle esigenze della correttezza, efficienza e economicità dell' azione amministrativa.

Art. 72 Abrogazione di norme

1. E' abrogato il Regolamento per i contratti di cui alla delibera C.C. n. 9 del 10.2.1992.